

26 NOVEMBRE 2020

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: SETTORE PERSONALE: ARTICOLO 2, COMMA 5 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER 2002-2005 DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMI LOCALI, SOTTOSCRITTO IN DATA 27 DICEMBRE 2005, E SUCCESSIVI ACCORDI DI MODIFICA: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE RICONOSCIUTA E STABILITA, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AGLI ARTICOLI 59 E 60 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 APRILE 1997, N. 7 (LEGGE SUL PERSONALE DELLA PROVINCIA), CON L'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 10 NOVEMBRE 2020.

Premesso che:

in data 10 novembre 2020 è stato l'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali – area della dirigenza e segretari comunali.

Il comma 1 dell'articolo 2, comma 1 del tale accordo prevede la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale qui di interesse, da erogare, per 13 mensilità, secondo gli importi mensili lordi e alle decorrenze nella Tabella 1) allegata all'accordo citato, come di seguito riportato:

Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2019/2021	
Importo mensile lordo decorrenza. 01/04/2019	Importo mensile lordo decorrenza 01/07/2019 (riassorbe precedente aumento)
Euro 16,70	Euro 27,83

L'articolo 2 del predetto Accordo stabilisce che:

- L'indennità di vacanza contrattuale ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e

- sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto (comma 3);
- l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale comporta la necessaria revisione, nei confronti di chi ne ha il godimento, di eventuali assegni personali per i quali è previsto il riassorbimento a seguito di miglioramenti economici (comma 4).

Con il presente provvedimento si procede pertanto all'attribuzione nei confronti del personale dell'area della dirigenza dell'Opera Universitaria dell'importo della vacanza contrattuale a decorrere dal 1° aprile 2019 e dal 1° luglio 2019, dando atto che l'importo corrisposto a decorrere dal 1° luglio 2019 riassume quello corrisposto dal 1° aprile 2019.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1935 di data 4 dicembre 2019, avente per oggetto "Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali" per l'anno 2020;
- visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie locali – area della dirigenza e dei segretari comunali, sottoscritto in data 27 dicembre 2005 e successivi accordi modificativi;
- visto l'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali – area della dirigenza, sottoscritto in data 10 novembre 2020;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e le successive modificazioni;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che, scaduto in data 31 dicembre 2018 il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto Autonomie locali – area della dirigenza e dei segretari, è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale, come stabilito nell'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali – area della dirigenza e segretari comunali, sottoscritto in data 10 novembre 2020, alle previste decorrenze del 1° aprile 2019 e 1° luglio 2019;
- 2) di riconoscere nei confronti del personale dirigenziale dell'Opera Universitaria l'indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell' nell'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale del comparto Autonomie locali – area della dirigenza e

segretari, sottoscritto in data 20 novembre 2020, come definita nell'importo mensile lordo, alle decorrenze 1° aprile 2019 e 1° luglio 2019, nella Tabella 1) allegata all'Accordo medesimo, di seguito indicato e riproporzionato nel rispettivo valore annuo lordo:

Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2019/2021 decorrenza 01/04/2019	
mensili lordo euro	Annuo lordo euro
16,70	200,40

Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2019/2021 decorrenza 01/07/2019	
mensili lordo euro	Annuo lordo euro
27,83	333,96

- 3) di dare atto che la rideterminazione dal'1° luglio 2019 dell'importo dell'indennità di vacanza contrattuale riportato al precedente punto 2) riassume gli importi decorrenti dal 1° aprile 2019,
- 4) di dare atto che l'importo attribuito quale indennità di vacanza contrattuale ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto;
- 5) di dare atto che l'importo di vacanza contrattuale di cui ai punti precedenti si corrisponde in quanto compete lo stipendio ed è riproporzionato in ragione del rapporto orario della prestazione e in ogni posizione di stato che comporti la riduzione della retribuzione;
- 6) di dare atto che la spesa derivante è già ricompresa nel budget di spesa per il personale del bilancio dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

SD/rl